



Reddito di inclusione (REI)

Il **Reddito di inclusione (REI)** è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Il REI costituisce livello essenziale delle prestazioni e sarà esteso ed incrementato nell'importo con modifiche dei parametri attraverso il Piano triennale di lotta alla povertà.

È erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

BENEFICIARI Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO

Il richiedente deve essere congiuntamente:

- cittadini italiani o comunitari o loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale (es. asilo politico);
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

REQUISITI FAMILIARI

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un minore di 18 anni
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la documentazione medica, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, è rilasciata da una struttura pubblica. La domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
- presenza di un componente di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato da almeno tre mesi di beneficiare

dell'intera prestazione per la disoccupazione, o se non ha diritto, di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi (con l'approvazione della Legge di stabilità potrebbe essere ampliata la platea dei beneficiari)

- si trovano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti secondo legge (incampienti).

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- **ISEE** in corso di validità non superiore a **6mila euro**;
- **ISRE** (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3mila euro**;
- patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20mila euro**;
- patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a **6 mila euro**, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.

ALTRI REQUISITI

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo secondo una formula: **REI= 3000* ScEq*0,75-ISR**

Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico

1	187, €
2	294, €
3	382, €
4	461, €
5	485, €

In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI,

esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro). L'abbattimento al 75% determina, in fase di prima applicazione, in realtà una riduzione della soglia effettiva rispetto a quella nominale indicata. Difatti attualmente sono esclusi coloro che si trovano ad avere: $2250 < ISRE < 3000$ euro.

Nel valore mensile non rilevano:

- a) le erogazioni riferite a pagamenti di arretrati
- b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
- c) le specifiche misure di sostegno economico aggiuntive al REI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato con risorse del Comune o dell'ATS
- d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio:

- chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l'ISEE entro marzo 2018 (anzichè entro il 15 gennaio);
- coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, dovranno essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta.

Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste **sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia**

stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.

Calcolo del beneficio massimo mensile

Per una famiglia composta da un singolo componente, **la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE.**

La soglia non può comunque eccedere il valore annuo dell'assegno sociale (5.824 euro per il 2017).

Numero componenti	Soglia nominale di accesso	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Importo massimo REI in sede di prima applicazione
1	3.000	2.250,00 €	187, €
2	4.710	3.532,00 €	294, €
3	6.120	4.590,00 €	382, €
4	7.380	5.535,00 €	461, €
5	8.550	5.824,00 €	485, €

Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo l'importo annuo per 12 mensilità (vedi tabella 1).

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Il **Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune**, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

La **valutazione è organizzata in un'ANALISI PRELIMINARE (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI)** e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

La **Valutazione Multidimensionale** si baserà su:

- condizioni personali e sociali;
- situazione economica;
- situazione lavorativa e il profilo di occupabilità;
- educazione, istruzione, formazione;
- condizione abitativa;
- reti familiari, di prossimità e sociali.
-

Se in fase di analisi preliminare emerge che:

- a) la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal **Patto di servizio** o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).
- b) si attua **presa in carico** con operatore sociale se non ci sono bisogni complessi e si redige **PROGETTO PERSONALIZZATO**,
- c) se ci sono bisogni complessi, è convocata **l'équipe multidisciplinare** con operatore sociale e operatori dei servizi territoriali, come CIOF, formazione, politiche abitative, istruzione, salute, che definiranno un **PROGETTO PERSONALIZZATO** .

Il Progetto (o il Patto di servizio) deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.

Il progetto contiene:

- obiettivi generali per il superamento della condizione di povertà e inclusione
- sostegni da parte dei servizi che il nucleo necessita
- impegni a svolgere specifiche attività a cui condizionare il beneficio (es. frequenza contatti servizi sociali, ricerca lavoro, frequenza e impegni scolastici, prevenzione tutela salute)

La durata del progetto personalizzato può eccedere quella del beneficio economico.

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato sono:

- segretariato sociale e servizi di informazione, accesso rei
- servizio professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare
- assistenza domiciliare e servizi di prossimità
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
- servizio di mediazione culturale
- servizio di pronto intervento sociale

ITER DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente del nucleo familiare a partire dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il beneficio viene concesso dall'Inps che, con una circolare, renderà disponibili il modulo di domanda, che rimanda alle informazioni

già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE e contenute nella DSU, e ulteriori istruzioni operative.

Il Comune raccoglie la domanda; contestualmente gli ATS e i Comuni verificano i requisiti di cittadinanza e residenza.

Gli ATS l'invia all'INPS entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, rispettando l'ordine cronologico.

L'INPS entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito.

Poste Italiane emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica, Carta REI, (questa assorbe la carta acquisti per nuclei con minorenni dal 1° gennaio 2018). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. È un supporto per effettuare i propri acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard e per il pagamento delle bollette elettriche e di gas. La carta rei garantisce la possibilità di prelievi entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Alla Carta Rei possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con i vari ministeri. Le tariffe elettriche sono riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, sono attivate in favore dei beneficiari del Rei.

PER COLORO CHE GIA' BENEFICIANO DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, **potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI**. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. L'intero periodo del SIA è comunque dedotto dalla durata del REI.

A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

ISEE PRECOMPILATO E AGGIORNAMENTO ISEE

Dal 1 settembre 2018 la DSU è precompilata e ha validità fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno il periodo di validità è fissato dal 1 settembre.

Coloro che chiedono il REI entro il mese di dicembre 2017 e non sono beneficiari del SIA dovranno rinnovare l'ISEE entro il primo trimestre 2018 anziché il 15 gennaio.

Con decreto è stabilita la data per poter sperimentare per un periodo di sei mesi la modalità precompilata della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente; questo sarà possibile presentarlo in caso di variazione della situazione lavorativa (perdita del lavoro di un componente il nucleo o dell'attività negli ultimi 18 mesi), o in caso di variazione dell'indicatore situazione reddituale corrente (ISRE) superiore al 25%. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria.

Fermo restante i requisiti economici, il rei è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso di erogazione del REI, i componenti il nucleo per i quali la situazione è variata, pena la decadenza, devono comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro 30 gg dall'inizio dell'attività. Il valore dell'ISEE e ISRE viene aggiornato dall'INPS e, di conseguenza se permangono i requisiti, è rideterminato il beneficio economico REI.

Dal 1 gennaio 2018 né il Sia né l'ASDI possono essere riconosciuti.

GOVERNANCE TERRITORIALE

I Comuni da soli o associati sono con l'INPS i soggetti attuatori del REI. Coordinati in ATS svolgono attività informativa sul REI; assicurano il coinvolgimento delle parti sociali, del terzo settore... ecc; verificano i requisiti familiari; effettuano programmazione territoriale tramite una sezione dedicata dei PdZ entro 60 gg dall'adozione del Pano regionale di lotta alla povertà integrando risorse dedicate con quelle del PON e del POR; gestiscono l'intero progetto personalizzato d'inclusione sociale dei beneficiari.

Le Regioni adottano entro 150 gg dall'emanazione del decreto un piano regionale di lotta alla povertà, o atto programmatico, a favore dei servizi necessari al REI come livello essenziale delle prestazioni (consultazione parti sociali e terzo settore); comunicano entro 60 gg gli ATS necessari per la ripartizione del Fondo; disciplinano la formazione delle équipe multidisciplinari e stabiliscono la collaborazione tra i servizi sociali e organismi competenti per l'inclusione lavorativa. L'istruzione, la formazione e le politiche abitative e della salute per l'attuazione del REI esercitano potere sostitutivo in caso di inadempienza dei comuni.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Fondo lotta alla povertà e all'esclusione sociale (€ 1,759 mld nel 2018 e € 1,845 a partire dal 2019, di cui € 1.482 e 1.568 per il sostegno monetario) e con il PON inclusione (circa 1 mld

[Digitare il testo]

suddiviso in sei anni). Le risorse inutilizzate nell'anno possono essere impegnate l'anno successivo.

Il REI dovrebbe aiutare circa 500 mila famiglie ovvero 1,8 milioni di individui. La copertura è di circa il **38% delle persone in povertà assoluta**, il restante 62% rimane privo di sostegno. Occorre incrementare il fondo di altri 5 mld annui.

Laboratorio Welfare

Carmen Carotenuto

10 Novembre 2017